



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Marche - Via Fermo 1 - 60128 Ancona
RUP: Ing. Elisa Rossini

COMUNE DI CAMERINO (MC)

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI PORZIONE DEL COMPENDIO DEMANIALE SITO IN LOCALITÀ TORRE DEL PARCO A CAMERINO (MC), AL FINE DI REALIZZARE DEPOSITI DI SICUREZZA PER IL RICOVERO DI BENI MOBILI CON ANNESSI LABORATORI DI RESTAURO



GRUPPO MARCHE
Contrada Potenza 11, 62100 Macerata
P.Iva 00141310433
azienda certificata
ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018

Geol. Alessandra Lenzi
via Matteotti 41/A, 60015 Falconara Marittima (AN)
P. Iva 00161790423



PROGETTO ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

MCD0014-ADM-MFEDERATO-XX-RT-H-E03002-1

CUP G18C22001100006	CIG 9705204BB1	Verificato da AC	Scala	Data Giugno 2024
------------------------	-------------------	---------------------	-------	---------------------



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MACERATA
Dott. Ing. MICHELE PACCALONI
POTENZA PICENA

A n.1528 INGEGNERE a - civile e ambientale Cl4/s - Architettura e Ingegneria Edile

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MACERATA
Dott. Ing. GIACOMO CIOPPETTINI
MACERATA

A n.2015 INGEGNERE b - Industriale

PAOLO CASTELLI
Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Macerata
N.678
ARCHITETTO JUNIOR

Repertorio/Posizione: 2876/01

N.	Descrizione	Data
0	Nuova Emissione	Lug 2024
1	Verifica	Ago 2024



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Marche

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO DI LAVORI PER L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SIMISCO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI PORZIONE DEL COMPENDIO DEMANIALE SITO IN LOCALITA' TORRE DEL PARCO A CAMERINO (MC), AL FINE DI REALIZZARE DEPOSITI DI SICUREZZA PER IL RICOVERO DI BENI MOBILI CON ANNESSI LABORATORIO DI RESTAURO (ID Bene: MCD0014). Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – M1C3 Misura 2 Investimento 2.4 Recovery Art

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Sommario

TITOLO I – PARTE AMMINISTRATIVA.....	7
Art. 1	7
PREMESSE	7
Art. 2	7
DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO	7
Art. 3	10
OGGETTO DELL'APPALTO	10
Art. 4	13
DESIGNAZIONE E DESCRIZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE	13
Art. 5	16
PRESCRIZIONI ECCEZIONALI PREVISTE PER IL PRESENTE APPALTO.....	16
Art. 6	16
AMMONTARE DELL'APPALTO E CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI.....	16
Art. 7	17
CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE – CATEGORIE CONTABILI	17
Art. 8	18
CATEGORIE DEI LAVORI	18
Art. 9	19
REVISIONE PREZZI CONTRATTUALI.....	19
Art. 10	19
MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	19
Art. 11	20
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO.....	20
Art. 12	20
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	20
Art. 13	21
DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI – ORDINE DI VALIDITA' DEGLI ATTI CONTRATTUALI	21
Art. 14	22
DISPOSIZIONI GENERALI	22
Art. 15	22
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE, DEL SUBAPPALTATORE/SUBCONTRAENTE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	22
Art. 16	23

OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA NELLA FILIERA DEI SUBAPPALTI E DEI SUBCONTRATTI.....	23
Art. 17	23
FALLIMENTO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE.....	23
Art. 18	23
RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO	23
Art. 19	24
ASSISTENZA, CAUTELE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE	24
Art. 20	24
CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI.....	24
Art. 21	25
TERMINI PER LA REALIZZAZIONE E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	25
Art. 22	26
SOSPENSIONI E PROROGHE.....	26
Art. 23	26
RISARCIMENTO DOVUTO ALL'ESECUTORE PER ILLEGGITTIMA SOSPENSIONE.....	26
Art. 24	27
PENALI IN CASO DI RITARDO.....	27
Art. 25	28
PREMIO DI ACCELERAZIONE.....	28
Art. 26	28
PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI	28
Art. 27	29
INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE	29
Art. 28	30
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, GRAVE IRREGOLARITA' E GRAVE RITARDO.....	30
Art. 29	31
ANTICIPAZIONE	31
Art. 30	31
PAGAMENTI IN ACCONTO.....	31
Art. 31	33
NORME PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI E PER I PAGAMENTI IN ACCONTO.....	33
Art. 32	34
DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC) E DURC DI CONGRUITA'	34

Art. 33	35
PAGAMENTI A SALDO E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO	35
Art. 34	36
RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO	36
Art. 35	36
RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO	36
Art. 36	36
CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DI CREDITI	36
Art. 37	37
ECCEZIONI E RISERVE DELL'ESECUTORE SUL REGISTRO DI CONTABILITA'	37
Art. 38	37
GARANZIE DEFINITIVE	37
Art. 39	39
ESECUZIONE DEI LAVORI E MODIFICHE AL CONTRATTO	39
Art. 40	40
PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI, LAVORI IN ECONOMIA	40
Art. 41	40
ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA	40
Art. 42	41
NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE	41
Art. 43	42
PIANI DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO	42
Art. 44	42
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	42
Art. 45	43
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	43
Art. 46	44
OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA	44
Art. 47	44
SUBAPPALTO	44
Art. 48	45
RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO	45
Art. 49	45

PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI.....	45
Art. 50	45
SUBAFFIDAMENTI.....	45
Art. 51	46
TUTELA DEI LAVORATORI.....	46
Art. 52	47
PARI OPPORTUNITA' E INCLUSIONE LAVORATIVA.....	47
Art. 53	48
ACCORDO BONARIO	48
Art. 54	48
COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO.....	48
Art. 55	48
ULTERIORI CAUSE ESPRESSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DISPOSIZIONI OPERATIVE	48
Art. 56	50
ESECUZIONE D'UFFICIO	50
Art. 57	50
ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE.....	50
Art. 58	50
TERMINI PER IL COLLAUDO ED ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE	50
Art. 59	51
PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI	51
Art. 60	51
QUALITA' E ACCETTAZIONE DI MATERIALI IN GENERE.....	51
Art. 61	52
ONERI RICOMPRESI NELL'APPALTO	52
Art. 62	53
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	53
Art. 63	59
CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO E DELLE CONDIZIONI LOCALI	59
Art. 64	60
CAMPIONATURE E PROVE TECNICHE	60
Art. 65	60
SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE.....	60

TITOLO II – PARTE TECNICA.....	61
Art. 66	61
RINVIO.....	61
Art. 67	61
ALLEGATI	61

TITOLO I – PARTE AMMINISTRATIVA

Capo 1.

NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1

PREMESSE

Il compendio oggetto dell'intervento è ubicato nel Comune di Camerino (MC), località Torre del Parco, lungo la S.P. 256 "Settempedana", in zona periferica suburbana così come identificato nella scheda patrimoniale: MCD0014.

Il compendio, originariamente utilizzato per la detenzione dei prigionieri di guerra dell'ultimo conflitto mondiale, è costituito da n. 27 fabbricati già destinati a depositi di materiali vari dell'Esercito.

L'intero compendio è sottoposto a vincolo di tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004 (già D.lgs. 490/1999) con provvedimento del Ministero dei Beni e le Attività Culturali n. 96 del 13/10/2008.

L'intervento di adeguamento sismico e rifunzionalizzazione del compendio demaniale a polo scientifico e tecnologico per i beni culturali è soggetto a due distinte linee di finanziamento.

Il primo stralcio progettuale riguardante la rifunzionalizzazione di 8 dei 27 corpi di fabbrica presenti nel compendio (distinto alle particelle catastali nn. 105-106-107-108-109-110-111-114) - ed in corso di esecuzione lavori - è soggetto all'Ordinanza N. 11 del 30 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, "Rigenerazione urbana e territoriale", Linea di intervento 2, intitolata "Progetti per la conservazione e fruizione dei beni culturali", ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108 e alle Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina, per un importo complessivo da quadro economico di € 10.854.446,24.

Il secondo stralcio progettuale, oggetto della presente Procedura, riguardante la rifunzionalizzazione degli altri 19 corpi di fabbrica restanti (distinto alle particelle catastali nn. 90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-176-102-103-104-112-113-175), è soggetto al PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 1 Componente 3 Investimento 2.4 Recovery Art, per un importo complessivo da quadro economico di € 20.000.000.

Art. 2

DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO

Oggetto dei lavori di adeguamento sismico e rifunzionalizzazione della presente procedura aperta riguardano le casermette (ed evidenziate in rosso) al numero 1-2-3-4-5-13-14-16-17-18-19-20-21-25-24-23-22 come rappresentato nella planimetria progettuale e di seguito rappresentata nella Figura 1 sottostante:




Figura 1 – planimetria dello stato di progetto del compendio, in azzurro sono evidenziate le casermette non oggetto della presente procedura.

Come specificato nelle premesse l'intervento di rifunionalizzazione del compendio a polo scientifico e tecnologico per i beni culturali riguarda le casermette numero 1-2-3-4-5-13-14-16-17-18-19-20-21-25-24-23-22, per meglio comprendere l'intervento progettuale, vengono descritte di seguito le future destinazioni d'uso delle casermette:

- **CASEMETTE "BLOCCO CENTRALE":**

La stecca centrale è attualmente composta da 8 casermette, di cui sette risalenti all'impianto originale

e l'ottava realizzata in epoca più recente con struttura in acciaio nell'area più ampia che separa le prime 5 casermette dalle altre due poste più vicine alla provinciale.

Il progetto prevede la demolizione della casermetta aggiunta e di restaurare i sette edifici originari.

Delle sette casermette residue, 5 saranno destinate a deposito BB.CC e laboratori, mentre le altre due, separate da un maggior intervallo, destinate a centro formazione sul restauro dei BB.CC.

Le destinazioni d'uso delle casermette saranno le seguenti:

Casermetta 5: laboratori didattici a completamento di quelli previsti nell'adiacente casermetta 4 con spogliatoi e servizi igienici per i soggetti in formazione. Nella parte retrostante, locale tecnico cabina MT/BT e locale tecnico gruppo elettrogeno.

Casermetta 4: laboratorio didattico con otto postazioni di lavoro, locale tecnico e deposito nella parte frontale della casermetta.

Casermetta 3: è destinata all'accoglienza dei BB.CC. che dovranno essere ospitati nelle casermette adiacenti (17-16-1). Nella parte retrostante della casermetta è presente la zona di accoglienza, accessibile ai mezzi carrabili, dotata di un portone di 3,60 m di larghezza per 3,00 di altezza, idonea a consentire le operazioni di scarico/carico dei beni al riparo da condizioni metereologiche avverse. In caso di consegna delle merci con mezzi più grandi che non possono accedere dal portone è disponibile una pensilina esterna prevista tra la casermetta 4 e la casermetta 3, collegata da un corridoio alle due casermette contigue.

Nella parte centrale è presente un'area di decontaminazione, uffici con due postazioni di lavoro per la gestione dati e documentazione fotografica, censimento e schedatura dei beni in carico.

Casermetta 2: è destinata a laboratorio per la messa in sicurezza ed il restauro dei beni conservati nella struttura e comprende laboratori per la messa in sicurezza e il restauro dei beni depositati, deposito materiali utilizzati per le operazioni di restauro e messa in sicurezza, magazzino temporaneo per la conservazione dei beni durante le operazioni di restauro o beni restaurati in attesa di essere riconsegnati ai relativi proprietari e zona a servizio degli impianti tecnologici.

Casermetta 1-16-17: le tre casermette sono destinate al deposito dei beni, l'area è organizzata e attrezzata con dotazioni impiantistiche flessibili e programmabili sulla base di scenari predefiniti in modo da essere comunque idonea alla conservazione di beni archivistici/librari e beni storico-artistici di varia natura (quadri, dipinti, statue, arazzi, arredi liturgici, ecc).

Casermetta 20: la casermetta 20 è posta in prossimità dell'ingresso sud ed avrà la funzione di accoglienza-servizi. Ospiterà uffici/front office, un'area ristoro, locali tecnici e locali accessori come archivio, copy room, spogliatoi e servizi igienici.

- **CASERMETTE "BLOCCO NORD":**

La stecca terminale posta lungo il confine nord-est del lotto ha la medesima conformazione delle casermette "blocco centrale", ma avendo necessità di rientrare nel finanziamento queste al momento saranno dedicate esclusivamente a deposito di materiale archeologico.

- CASEMETTE “BLOCCO SUD”:

L'area in questione delle due casermette sarà ad utilizzo “semipubblica”, esse saranno collegate da una struttura in acciaio e vetro che costituirà una sorta di giardino di inverno che renderà fruibile la struttura collegando i due edifici anche nel periodo invernale.

Casermetta 14: ospiterà la sala riunioni ed il foyer, mentre la *Casermetta 13*: ospiterà la sala espositiva / museo, saranno inoltre previsti i servizi igienici e i locali tecnici.

Art. 3

OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per l'esecuzione dei lavori in appalto per l'intervento di adeguamento sismico e rifunionalizzazione di porzione del compendio demaniale sito in località Torre del Parco a Camerino (MC), al fine di realizzare depositi di sicurezza per il ricovero di beni mobili con annessi laboratori di restauro. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

L'appaltatore è tenuto a rilevare e fare presenti all'amministrazione aggiudicatrice gli eventuali difetti del progetto in grado di pregiudicare la regolare realizzazione dell'opera e la funzionalità della stessa. Fanno inoltre parte dell'appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell'art. 15 – Misure generali di tutela – del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e dei documenti allegati.

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al sottostante comma 1:

- I. L'intervento è così individuato: “l'intervento di adeguamento sismico e rifunionalizzazione di porzione del compendio demaniale sito in località Torre del Parco a Camerino (MC), al fine di realizzare depositi di sicurezza per il ricovero di beni mobili con annessi laboratori di restauro”. La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dell'appalto, risultano dagli elaborati del progetto esecutivo richiamati. Per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovrà attenere alle norme UNI CEI ISO 80000-1 e UNI CEI ISO 80000-6.
- II. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
- III. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e

l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice civile.

- IV. L'appaltatore è tenuto a rilevare e fare presenti all'amministrazione aggiudicatrice gli eventuali difetti del progetto in grado di pregiudicare la regolare realizzazione dell'opera e la funzionalità della stessa.
- V. Fanno inoltre parte dell'appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell'art. 15 – Misure generali di tutela – del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e dei documenti allegati.
- VI. **Il presente appalto è informato a criteri di massima sostenibilità ambientale** con l'utilizzo in via quasi del tutto esclusiva di materiali naturali e/o di riciclo, tecniche bioclimatiche, impianti di ultima generazione anche di produzione energia da fonti rinnovabili, in accordo con il nuovo processo di sviluppo dell'Agenzia del Demanio nel nuovo contesto nazionale ed europeo. Nello specifico tale progetto si inserisce nella "logica innovativa di un'ottica di "creazione di valore" e di "impatto positivo sull'economia", ma anche di riduzione del consumo del suolo, attraverso interventi di rigenerazione urbana e ambientale efficientamento energetico, sicurezza dal rischio sismico e resilienza ai cambiamenti climatici delle infrastrutture e degli immobili pubblici in generale.", come il presente progetto che fa da intervento pilota per l'Agenzia.
- VII. "Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG)	Codice Unico di Progetto (CUP)
B2B700D11C8	G18C22001100006

VIII. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

- a) **Codice dei Contratti**: il D.lgs. n. 36/2023;
- b) Regolamento **Generale** (limitatamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio): il D.P.R. 5 ottobre **2010**, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici;
- c) Capitolato **Generale**: il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145;
- d) **D.lgs. 81/2008 e s.m.i.**: il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e) **Stazione Appaltante**: il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il Contratto. Qualora l'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione Appaltante si intende l'Amministrazione



- aggiudicatrice, l'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell'articolo 3 del Codice dei Contratti, che sottoscriverà il Contratto;
- f) **Appaltatore**: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato, che si è aggiudicato il Contratto;
- g) **RUP**: Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 31 del Codice dei Contratti;
- h) **DL**: l'ufficio di Direzione dei Lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il Direttore dei Lavori, tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 101 commi 3, 4 e 5 del Codice dei Contratti;
- i) **DURC**: il Documento unico di regolarità contributiva, il cui mancato possesso determina causa di esclusione automatica art. 94 del D.lgs. n. 36/2023 e non automatica art. 95 del D.lgs n. 36/2023;
- j) **SOA**: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'art. 133 e dell'Allegato II.18 del Codice dei Contratti;
- k) **PSC**: il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- l) **POS**: il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i.;
- m) **Costi di sicurezza** aziendali (anche **CS**): i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 32, comma 4, lettera o), del Regolamento, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
- n) **Oneri di sicurezza** (anche OS): gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a.2) del Regolamento, all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81/2008 e s.m.i.; di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n.212 del 12 settembre 2014).
- o) **Costo del personale** (anche CP): il costo cumulato del personale impiegato, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa.

L'aggiudicatario dovrà inoltre predisporre e consegnare, entro 20 giorni dalla sottoscrizione del contratto, il Piano di Gestione informativa (Pgi), utilizzando il "4.1.9_MCD0014-ADD-SPECIFOGI-XX-SO-Z-G00001" allegato al presente Capitolato. Il Pgi è un documento dinamico in continuo aggiornamento durante l'esecuzione dell'intervento.

Art. 4

DESIGNAZIONE E DESCRIZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE

Le opere e provviste comprese nell'appalto, elencate sinteticamente di seguito e riportate negli elaborati di progetto, sono le seguenti:

- redazione del piano ambientale di cantierizzazione, se richiesto dalla normativa;
- allestimento del cantiere, comprensivo di recinzione, accessi, baraccamenti etc.;
- redazione del piano di demolizione ed esecuzione delle indagini preliminari ed eventuale rimozione e bonifica amianto;
- redazione del piano di sicurezza scavi, dei rilievi e indagini sulle terre propedeutico al loro riutilizzo in conformità con quanto disposto dai CAM e dalle norme del presente capitolato;
- esecuzione delle opere di demolizione e di scavo necessarie ivi compreso a totale carico dell'appaltatore e senza compensi aggiuntivi il preventivo sgombero e smaltimento di eventuali manufatti presenti nei fabbricati esistenti da demolire, abbandonati dalla stazione appaltante perché non più utilizzabili;
- opere strutturali di adeguamento delle strutture esistenti, come da previsioni progettuali, compreso consolidamento delle murature portanti e bonifica delle stesse dall'umidità di risalita, realizzazione del vespaio areato a terra e del drenaggio perimetrale; demolizione e ricostruzione del solaio di copertura e dei cornicioni;
- opere strutturali necessarie per l'esecuzione degli spazi "connettivi" tra le casermette, comprendenti le strutture di fondazione e realizzazione del vespaio areato a terra (comprese le predisposizioni dei fori per l'areazione del cavedio a terra), fino alla formazione del piano di calpestio a livello terra; struttura in elevazione, solai e copertura;
- efficientamento termico dell'involucro edilizio degli edifici esistenti, realizzazione del cappotto, dell'isolamento del solaio a terra e di copertura previa realizzazione di barriera vapore;
- completamento delle opere di finitura degli spazi "connettivi" tra le casermette, comprensiva della sistemazione della copertura (impermeabilizzazione, isolamento, lattoneria varia) e delle pareti di tamponamento, facciate continue, il tutto completo e comprensivo di rifiniture varie;
- complesso di tutte le finiture interne, barriera vapore e coibentazione del calpestio piano rialzato, divisori normali e tagliafuoco, intonaci, massetti e sottofondi in genere, pavimenti, rivestimenti, controsoffitti, soglie, tinteggiature, infissi normali e tagliafuoco secondo distinta, parapetti, corrimani, finiture varie e quant'altro necessario;
- risanamento delle Garitte al fine di conservarle nel tempo;

- impianto idricosanitario e di scarico, comprensivo di linee di distribuzione, collettori, apparecchi sanitari, rubinetteria, accessori, il tutto anche per disabili, ove previsto;
- impianto di climatizzazione, nonché impianto aeraulico e relative canalizzazioni, compresa la realizzazione delle centrali di produzione con pompe di calore, il tutto dato completo e funzionante compresi eventuali adempimenti di legge con istruzione delle relative pratiche e pagamento degli oneri fino ad ottenere il benestare alla installazione;
- impianto automatico di spegnimento incendi a gas ove previsto;
- impianti elettrici e speciali, comprensivi di quadri, linee di distribuzione, punti di utilizzazione e comando, impianto di illuminazione comprensivo di corpi illuminanti, impianto di terra ed equipotenziale, trasmissione dati, impianto rilevazione incendi, evacuazione sonora, ecc, compreso e compensato ogni onere per dare gli impianti finiti e funzionanti;
- impianto fotovoltaico in copertura compresi inverter e quanto altro necessario per darlo funzionante, comprese le pratiche di legge per l'allacciamento alla rete elettrica;
- sistemazioni esterne, comprensive di strade, parcheggi, aree pedonabili, sistemazione e rimodellazione del terreno ai fini del rispetto dell'invarianza idraulica;
- opere minori di finitura e completamento necessarie per la perfetta funzionalità della nuova struttura anche non espressamente richiamate nel precedente elenco;
- dismissione degli apprestamenti di cantiere;
- consegna dei modelli BIM aggiornati con la situazione as built con le modalità fissate dal capitolato BIM dell'Agenda del Demanio.

L'ubicazione, la forma, il numero, le principali caratteristiche e dimensioni delle varie opere sono indicate negli elaborati di progetto.

Le stesse opere comprendono tutti i lavori, mezzi d'opera, materiali, mano d'opera e quanto altro occorrente per dare completamente ultimati l'intervento in argomento, a regola d'arte ed in ogni sua parte, in rispondenza piena e perfetta al progetto ed alle prescrizioni tecniche dettagliatamente descritte nel presente capitolato con le specifiche tecniche a completamento dello stesso. Tutte le opere indicate nel progetto e descritte nel presente capitolato e qualunque altra opera prescritta dalle vigenti disposizioni di legge o regolamentari devono essere eseguite dall'appaltatore. Si intende perciò fin d'ora che l'appaltatore è obbligato ad eseguire, senza per questo pretendere maggiori compensi, anche quelle opere che per qualunque causa o ragione fossero sfuggite o comunque non fossero descritte dettagliatamente, ma che risultassero indispensabili alla funzionalità del progetto, a giudizio della direzione lavori.

Si ribadisce quindi che resta convenuto e stabilito contrattualmente che nel prezzo a corpo dei lavori si intendono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente capitolato e relative specifiche tecniche e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e conseguenti nell'esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso dell'intervento e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini contrattuali. Di conseguenza

l'appaltatore, nel formulare la propria offerta in base a calcoli di sua convenienza, ed a tutto suo rischio, deve tener conto, oltre che di tutti gli oneri sopraindicati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture ed eventuali rifiniture che fossero state omesse negli atti e nei documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionale l'opera in ogni suo particolare e nel suo complesso. L'appaltatore, con il fatto stesso di partecipare alla gara, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel presente capitolato e relative specifiche tecniche, nel contratto e in tutti i documenti che nel contratto formano parte integrante hanno carattere di essenzialità. L'appaltatore quindi con la sottoscrizione degli atti contrattuali espressamente dichiara che di tutti gli oneri diretti ed indiretti previsti o non posti a suo carico, nessuno escluso od eccettuato, ha tenuto conto nel presentare la propria offerta.

NOTA BENE 1:

In definitiva si ribadisce che l'appalto a corpo comprende tutte le opere comunque necessarie per dare perfettamente finiti e funzionanti i volumi oggetto di nuova edificazione, includendo quindi anche quegli oneri e/o lavorazioni che non risultassero esplicitamente evidenziati nella distinta che precede ma che si rendessero comunque necessari.

Per quanto riguarda gli impianti, nel prezzo a corpo sono comprese e compensate tutte le opere murarie e di assistenza muraria, di qualsiasi tipo esse siano.

Sono ancora compresi nel prezzo a corpo tutti gli ulteriori oneri evidenziati in altre parti del presente capitolato.

Per una più dettagliata descrizione delle varie categorie di lavoro si rimanda a quanto riportato nelle specifiche tecniche allegato al presente capitolato speciale e alle declaratorie delle singole voci di elenco prezzi.

NOTA BENE 2:

L'Impresa esecutrice è sollecitata a porre la massima attenzione e diligenza nella corretta gestione del cantiere ai fini della protezione ambientale come dettagliatamente indicato nelle specifiche tecniche generali contenute nello specifico allegato al presente capitolato.

L'impresa inoltre è tenuta ad adoperarsi ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati dai CAM (Criteri Ambientali Minimi) esplicitati in dettaglio nell'allegato al presente Capitolato Speciale d'Appalto contenente le specifiche tecniche CAM in quanto, laddove i criteri non risultassero soddisfatti in sede di verifica finale, sarà tenuta ad eseguire a proprio carico tutti gli adeguamenti comunque necessari. Il mancato adeguamento dell'opera ai CAM comporterà l'effettuazione in sede di collaudo di detrazioni sul conto finale proporzionali all'importo delle opere eseguite in difformità dal capitolato relativamente al rispetto dei CAM stessi.

NOTA BENE 3:

L'Impresa esecutrice è sollecitata a porre la massima attenzione e diligenza, sia nella fase di progettazione che nella fase di esecuzione, al rispetto del principio del "Do No Significant Harm"

(DNSH) come previsto dal PNRR e descritto nelle "GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARRE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE (cd. DNSH)" adottata con la circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato. Il mancato rispetto di tali principi potrà comporterà l'addebito all'impresa dei costi da sostenere o della mancata erogazione del finanziamento.

Art. 5

PRESCRIZIONI ECCEZIONALI PREVISTE PER IL PRESENTE APPALTO

Il presente appalto è finanziato con i fondi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 1 – Componente 3 – Investimento 2.4 – Recovery Art.

I tempi di esecuzione sono pertanto legati al rispetto delle scadenze imposte dal suddetto piano. Il ritardo dell'Affidatario nell'esecuzione dei lavori tale da compromettere il rispetto dei termini fissati dalle norme del finanziamento concesso, previa diffida e sempre che l'Affidatario non si sia adeguato alle disposizioni della Stazione Appaltante entro un termine non superiore ai 10 (dieci) giorni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante si riserva di risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

I danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi, ovvero la revoca del finanziamento PNRR, sono dovuti dall'appaltatore.

Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. Al fine del rispetto dei termini contrattuali è fatto obbligo per l'appaltatore di organizzare il cantiere su più squadre che operino contemporaneamente in aree diverse o su più turni nell'arco della giornata.

Fermo restando l'obiettivo del rispetto delle scadenze del finanziamento, in caso di ritardo nell'avanzamento dei lavori fissato dal cronoprogramma del progetto esecutivo, l'impresa è tenuta a mettere in atto tutte le strategie necessarie per recuperare il tempo perso.

Perdurando l'inerzia dell'impresa il RUP potrà emanare uno o più ordini di servizio atti ad accelerare l'esecuzione dei lavori. Tali ordini di servizio dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme di contratto e capitolato. L'appaltatore non può mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione anche quando si tratti di lavoro da effettuarsi di notte e nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente, pena esecuzione d'ufficio, con addebito della eventuale maggior spesa.

Il rifiuto di ottemperare all'ordine di servizio costituisce grave inadempimento a carico dell'impresa aggiudicataria, con conseguente facoltà per la Stazione appaltante di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cc. Resta comunque fermo il diritto dell'appaltatore di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportuno sollevare in merito all'ordine impartito.

Art. 6

AMMONTARE DELL'APPALTO E CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore dichiara di formulare l'offerta tenendo conto degli oneri per la sicurezza e l'incidenza della

manodopera calcolati con le modalità previste nelle avvertenze del Prezzario regionale Marche edizione 2024 – Delibera di giunta regionale n. 288 del 04/03/2024 ovvero dei Prezzari delle regioni limitrofe o altro Prezzario ufficialmente riconosciuto, che influiscono sull'esecuzione dei lavori, di ritenere il corrispettivo d'appalto congruo e sufficientemente remunerativi, nonché comprensivo di ogni costo e spesa inerente alla digitalizzazione delle informazioni relative al patrimonio gestito, tramite l'utilizzo della tecnologia BIM (Building Information Modeling).

L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

A - Importo dei lavori a corpo:			
A1	Importo lavori totale	€	13.491.700,77
A2	di cui COSTO DELLA MANODOPERA € 3.337.892,21		
A3	di cui ONERI PER LA SICUREZZA AGGIUNTIVA (non soggetti a ribasso)	€	399.106,13
	Importo lavori soggetto a ribasso (A1 - A3)	€	13.092.594,64

L'importo totale dell'appalto, comprensivo dei costi della manodopera e dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, è di **€ 13.491.700,77** (Euro tredicimilioniquattrocentonovantunomilasettecento/77) oltre IVA e oneri previdenziali e assistenziali di legge se dovuti.

L'importo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante, è pari ad **€ 3.337.892,21** oltre Iva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 comma 14 del Codice, fermo restando l'indicazione separata da parte di ciascun offerente del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali ai sensi dell'art 108, comma 9, del Codice, che saranno soggetti a verifica ai sensi dell'art 110, comma 1. (vedi Delibera ANAC n. 528 del 15/11/2023 e C.d.S. sentenza n. 5665/2023 come richiamato anche da TAR Toscana sentenza n. 120/2024; parere Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 2505 del 17/04/2024). Resta fermo il divieto di giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili ed agli oneri della sicurezza.

L'importo dei costi della sicurezza, non soggetto a ribasso, è pari ad **€ 399.106,13**, oltre Iva.

Il contratto collettivo applicato è: CCNL Edilizia/Industria oppure altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori.

L'importo complessivo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Art. 7

CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE – CATEGORIE CONTABILI

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 32 comma 6 dell'allegato I.7 del DLGS 36/2023, le categorie di lavorazioni omogenee ricomprese nell'appalto vengono come appresso indicate:

N.	LAVORAZIONE	IMPORTO (€)	INCIDENZA SUL TOTALE (%)	SICUREZZA (€)	IMPORTO TOTALE (€)
1	Opere edili	7.362.597,17	56,23%	224.417,38	7.587.014,55
2	Facciate continue	643.788,53	4,92%	19.636,02	663.424,55
3	Strutture ordinarie	1.332.526,79	10,18%	40.629,01	1.373.155,80

4	Strutture in acciaio	540.110,30	4,13%	16.483,08	556.593,38
5	Impianti idrico sanitari	391.959,10	2,99%	11.933,27	403.892,37
6	Impianti meccanici	1.349.081,47	10,30%	41.107,93	1.390.189,40
7	Impianti elettrici e speciali	1.472.531,28	11,25%	44.899,44	1.517.430,72
	SOMMANO	13.092.594,64	100,00%	399.106,13	13.491.700,77

L'incidenza degli oneri della sicurezza è ripartita convenzionalmente sulla base dell'incidenza delle singole categorie di lavorazioni omogenee. Le cifre dei precedenti prospetti hanno valore puramente indicativo in quanto, trattandosi di appalto a corpo, ciò che fa testo è solo il prezzo complessivo (risultante da quello posto a base di gara decurtato del ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria) in cambio del quale l'Amministrazione intende avere perfettamente finite le opere da eseguire come già descritto all'articolo precedente.; di conseguenza nessun compenso particolare sarà riconosciuto all'Impresa, al di là della corresponsione del prezzo a corpo, per gli oneri vari sopra descritti e per quelli ad essi assimilabili.

Art. 8

CATEGORIE DEI LAVORI

Il lavori sono classificati nelle seguenti classi e categorie con l'avvertenza che la prima riportata è la categoria prevalente:

CATEGORIE	LAVORAZIONE	IMPORTO (€)	INCIDENZA SUL TOTALE (%)	SICUREZZA (€)	IMPORTO TOTALE (€)
OG2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	8.695.123,96	66,41%	265.046,39	8.960.170,35
OS18-B	Componenti per facciate continue	643.788,53	4,92%	19.636,02	663.424,55
OS18-A	Componenti strutturali in acciaio	540.110,30	4,13%	16.483,08	556.593,38
OG11	Impianti tecnologici	3.213.571,85	24,54%	97.940,64	3.311.512,49
	Totali	13.092.594,64	100,00%	399.106,12	13.491.700,77

Si precisa che la categoria prevalente è riportata per prima nella precedente tabella. Le eventuali altre categorie elencate sono categorie scorporabili.

Ai sensi della normativa vigente si evidenziano le seguenti ulteriori categorie nell'ambito della categoria OG11 che alternativamente l'operatore economico può possedere. Le classifiche sono quelle riportate nell'art.2 dell'ALLEGATO II.12 del Codice Appalti.

Categorie	Descrizione	Importo [€]	Incidenza sul totale OG11 [%]	Classifica
OS3	Impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie	391.959,10	12,20%	II
OS28	Impianti termici e di condizionamento	1.349.081,47	41,98%	III-bis
OS30	Impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	1.472.531,28	45,82%	III-bis
	Totali	3.213.571,85	100,0%	

Art. 9

REVISIONE PREZZI CONTRATTUALI

A norma dell'articolo 60 del D.Lgs 36/2023 si applica la revisione prezzi. Pertanto il corrispettivo sarà adeguato, secondo gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT di cui al comma 3, lett. a) dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023 relativi agli indici sintetici di costo di costruzione, se la variazione registrata sia superiore al 5% rispetto all'indice dell'anno precedente, e l'adeguamento avverrà nella misura massima dell'80% della suddetta variazione.

Art. 10

MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato a corpo. L'importo del contratto, come determinato in seguito all'offerta in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. I prezzi unitari scaturiti dall'offerta dell'aggiudicatario presentata in sede di gara non hanno efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dall'amministrazione aggiudicatrice negli atti progettuali e nella eventuale lista, ancorché rettificata, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. I prezzi unitari scaturiti dall'offerta dall'aggiudicatario presentata in sede di gara sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate e che siano estranee ai lavori a corpo già previsti. Per le categorie di lavori non previste in contratto si provvede alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi del presente capitolato speciale.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 11

INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368 comma 1 e 1369 del codice civile. Ai fini del contratto si assumono le seguenti definizioni:

- con il termine "appaltatore" si intende l'operatore economico affidatario dell'appalto o del cottimo;
- con il termine "appalto" si intende il contratto di appalto o di cottimo.
- con il termine "capitolato" si intende sia il presente documento amministrativo che le specifiche tecniche allegate.

Art. 12

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Formano a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto le norme ed i documenti di seguito elencati e di cui l'Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:

- per la parte vigente: il Capitolato Generale di Appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con D.M.LL.PP. 19/04/2000 n. 145;
- il presente capitolato speciale di appalto con allegati disciplinari tecnici delle singole categorie di lavoro;
- tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo;
- il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza redatti ai sensi del D.Lgs. n.81 del 2008 e s.m.i.;
- il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. n.81 del 2008 e s.m.i.;
- il Cronoprogramma;
- le polizze di garanzia;

- computo metrico estimativo;
- L'Offerta di Gestione Informativa, con le Linee guida, le specifiche metodologiche e operative e relativi allegati;
- L'Offerta economica dell'appaltatore

I documenti elencati al comma precedente possono anche non essere materialmente allegati, ad eccezione del capitolato speciale e dell'elenco prezzi unitari, a condizione che siano conservati dall'amministrazione aggiudicatrice e controfirmati dall'appaltatore. Non fa invece parte del contratto ed è estraneo ai rapporti negoziali la relazione generale, il computo metrico estimativo, le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato, il computo analitico degli oneri sicurezza e l'analisi dei prezzi, che, di conseguenza, non potranno mai essere invocati dall'Impresa per domandare compensi non previsti nel presente Capitolato Speciale.

Art. 13

DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI – ORDINE DI VALIDITA' DEGLI ATTI CONTRATTUALI

Resta espressamente stabilito che nel caso in cui si riscontrassero discordanze tra i diversi atti contrattuali, ai fini interpretativi delle norme, si attribuisca prevalenza alle clausole contenute nei documenti contrattuali nel seguente ordine:

- contratto di affidamento;
- il Capitolato generale;
- il presente Capitolato Speciale;
- l'elenco prezzi unitari;
- il piano di sicurezza;
- il piano operativo;
- il cronoprogramma;
- l'elenco prezzi;
- tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo;

I documenti elencati al comma precedente possono anche non essere materialmente allegati, ad eccezione del capitolato speciale e del computo metrico estimativo, così come espressamente previsto dall'art. 32 dell'Allegato I.7 del Codice, a condizione che siano conservati dall'amministrazione aggiudicatrice e controfirmati dall'appaltatore. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma, e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori. L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione,

carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli atti contrattuali.

Art. 14

DISPOSIZIONI GENERALI

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché del progetto e delle condizioni che attengono all'esecuzione dell'opera. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori. Nel caso di avvenuta verifica di offerta anomala, l'impresa assume la responsabilità delle dichiarazioni rese in sede di giustificazione dei prezzi di offerta in quanto esse attengono alla organizzazione dell'appalto ed alla gestione del cantiere a proprio rischio; conseguentemente l'impresa medesima è gravata di ogni conseguenza, onere e spesa derivanti dalla mancata realizzazione o avveramento, anche parziale, dei presupposti e/o delle condizioni adottati a sostegno delle predette giustificazioni. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla amministrazione aggiudicatrice della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 15

OBBLIGHI DEL CONTRAENTE, DEL SUBAPPALTATORE/SUBCONTRAENTE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contraente, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

L'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante ai fini della verifica di cui all'art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare gli eventuali pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

Art. 16

OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA NELLA FILIERA DEI SUBAPPALTI E DEI SUBCONTRATTI

L'elenco prodotto dal contraente prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice per i controlli di competenza. Il contraente deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice le eventuali modifiche delle informazioni relative subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'affidatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate. Il contraente deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice i dati relativi a tutti subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario/aggiudicatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Art. 17

FALLIMENTO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, l'amministrazione aggiudicatrice si avvale, impregiudicati i diritti e le azioni a tutela dei propri interessi, delle facoltà previste dalla legislazione vigente. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, l'amministrazione aggiudicatrice prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. Eventuali modificazioni delle percentuali di esecuzione dei lavori rispetto alle quote di partecipazione al raggruppamento indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto devono essere comunicate tempestivamente all'amministrazione mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie e non richiedono la stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Art. 18

RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 102 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg., il mandato con rappresentanza, conferito con

atto pubblico a persona idonea, salvo che la procura non sia stata iscritta presso il Registro delle Imprese. L'Appaltatore elegge il domicilio digitale in conformità di quanto stabilito dagli articoli 3 bis, 6 e 6 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, avvalendosi degli strumenti informatici come imposto dall'articolo 5 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ferma restando la possibilità di comunicazione in forma analogica in presenza di disfunzioni accertate degli strumenti di comunicazione digitale.

Art. 19

ASSISTENZA, CAUTELE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE

L'appaltatore è inoltre responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'articolo precedente. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 20

CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula stessa.

La consegna dei lavori è disciplinata dall'art. 5 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti in data 07 marzo 2018 n. 49 - "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e di direttore dell'esecuzione". È consentita anche la consegna parziale del cantiere in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili. In tale caso, ai sensi dell'articolo 5 comma 9 del DM n. 49 del 07/03/2018, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, come previsto dall'art. 17 comma 9 del D.Lgs n. 36/2023.

In caso di esecuzione di urgenza il RUP comunica con un congruo preavviso all'Appaltatore la data di consegna dei lavori.

Dalla data di consegna dei Lavori, comunicata dal RUP nella dichiarazione di esecuzione d'urgenza del Contratto, decorre il termine di **330 giorni (trecentotrenta)** naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori in oggetto, come indicato al successivo art.21.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano operativo di sicurezza di cui al D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, che dovrà avvenire anch'essa prima dell'effettivo inizio dei lavori.

L'Appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati entro il termine massimo sopra indicato.

Art. 21

TERMINI PER LA REALIZZAZIONE E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in 330 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto nel pieno rispetto della durata massima sopra indicata anche al fine di consentire il rispetto delle tempistiche previste dalle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di finanziamenti PNNR ed in particolare per quanto qui interessa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che siano rispettate le scadenze del target M1C3 – 19, entro T4 2025.

L'Appaltatore, non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori entro il termine massimo sopra indicato, dovrà comunicarla, per iscritto a mezzo PEC, al Direttore Lavori e al RUP.

Le attività si intenderanno concluse con l'avvenuto accertamento, da parte del RUP o del Direttore Lavori oppure della figura preposta, della correttezza e completezza delle prestazioni richieste e con il contestuale rilascio del certificato attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori oggetto del Contratto.

L'Agenzia potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste.

Nel tempo contrattuale sono compresi le ferie contrattuali ed i giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima di quello effettivo. Si conviene che i termini contrattuali tengano già conto anche delle eventuali sospensioni estive così come individuate nei Contratti Collettivi di lavoro.

L'appaltatore è obbligato a rispettare l'esecuzione delle lavorazioni secondo quanto disposto dal cronoprogramma. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal Cronoprogramma allegato al contratto. L'Appaltatore, in occasione della necessità di programmare alcune lavorazioni in orario notturno, dovrà avere cura di richiedere la prevista autorizzazione in deroga ai Regolamenti Comunali. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile

alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 22

SOSPENSIONI E PROROGHE

La sospensione dei lavori può essere disposta dal direttore dei lavori nei casi e nei modi di cui all'art 121 del D.Lgs 36/2023.

Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l'apposito verbale. Le sospensioni disposte dal direttore lavori ai sensi del comma precedente, per la parte rientrante nei giorni di andamento sfavorevole non comportano lo slittamento del termine finale dei lavori. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei lavori indicando il nuovo termine contrattuale; detto verbale è firmato dall'appaltatore. Qualora le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori siano venute meno solo in parte, potrà essere disposta la ripresa parziale dei lavori per le parti eseguibili.

Durante il periodo di sospensione i macchinari e le attrezzature debbono essere allontanati dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore. Qualora, per circostanze particolari, l'Appaltatore volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature di cui sopra, dovrà farne richiesta scritta al Responsabile del procedimento, con indicazione specifica dei macchinari e delle attrezzature, per ottenere il relativo benestare scritto; in ogni caso quanto sopra non potrà dar titolo a richiesta di indennizzo alcuno. Resta salva la facoltà del direttore dei lavori di posticipare, mediante ordini di servizio, l'esecuzione di alcune tipologie di opere se, in rapporto alle modalità esecutive adottate dall'Appaltatore, queste non possano essere realizzate a perfetta regola d'arte, anche durante i periodi invernali individuati all'articolo precedente. In tal caso non è riconosciuto all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo. I verbali di sospensione e di ripresa lavori devono essere trasmessi al Responsabile del Procedimento nel termine di cinque giorni dalla data di emissione. Qualora il Responsabile del Procedimento riscontri irregolarità ovvero discordanze con gli ordini impartiti alla direzione lavori, può, nell'ulteriore termine di due giorni dal ricevimento degli atti, sospendere l'efficacia dei verbali. L'appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, con domanda motivata può chiedere una proroga, ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs 36/2023. Nella richiesta stessa devono essere indicati con le motivazioni specifiche anche il tempo residuo contrattuale e le lavorazioni residue da eseguire con il relativo importo, valutati alla data della domanda. La disposizione di sospensioni e di riprese lavori nonché la concessione di proroghe determinano l'onere in capo all'appaltatore di rivedere il programma lavori, eventualmente aggiornandolo, secondo le stesse modalità previste per la sua redazione.

Art. 23

RISARCIMENTO DOVUTO ALL'ESECUTORE PER ILLEGGITIMA SOSPENSIONE

Il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del Codice sarà quantificato, in conformità a quanto previsto dall'art.10 del DM 49/2018, sulla base dei seguenti criteri:

- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile

- di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
 - c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
 - d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Art. 24

PENALI IN CASO DI RITARDO

In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale giornaliera pari a 0,3 ‰ (0,3 per mille) dell'importo contrattuale al netto delle eventuali varianti contrattuali.

In ogni caso l'importo complessivo delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per cento il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure di cui all'articolo 122 del D.Lgs 36/2023.

L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell'Appaltatore e non esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato. La rifusione delle spese suddette avverrà con le stesse modalità di applicazione della penale.

La rifusione delle spese sostenute dall'Agenzia per porre rimedio a inadempimenti contrattuali dell'Appaltatore, così come l'applicazione di eventuali penali, formeranno oggetto di compensazione, mediante ritenuta sulla prima rata del corrispettivo da versarsi all'Appaltatore successivamente all'applicazione della penale, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, oppure in alternativa escutendo la Garanzia Definitiva.

L'ammontare delle penalità potrà essere in ogni caso addebitato sui crediti dell'Appaltatore dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono. Mancando i crediti o essendo questi insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla Garanzia Definitiva.

L'Agenzia si riserva comunque, in caso di applicazione di numero 3 (tre) giorni di ritardo, di procedere alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con conseguente incameramento delle penali, salvo il risarcimento del maggior danno.

Restano salve eventuali sospensioni dei lavori disposte dal RUP conformemente a quanto previsto

nell'art. 121 del Codice e per le ipotesi ivi previste.

Art. 25

PREMIO DI ACCELERAZIONE

In considerazione dell'interesse della Stazione appaltante a che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato ai precedenti articoli 20 e 21, all'Appaltatore viene riconosciuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 126, comma 2, del Codice, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo dell'ultimazione dei lavori rispetto al termine fissato contrattualmente. Il premio di accelerazione verrà determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ed sarà corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte, conformemente al disposto di cui all'art. 126, comma 2, del Codice.

Art. 26

PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai fini della consegna lavori entro 15 giorni antecedenti e comunque entro la data prevista per la consegna medesima, l'appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio programma dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.

Qualora l'appaltatore non presenti il programma dei lavori entro il termine stabilito, il Responsabile del Procedimento fissa una nuova data.

Qualora sia inutilmente trascorso il nuovo termine assegnato dal responsabile del procedimento, l'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione, con l'eventuale programma dei lavori predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice e deve essere approvato dalla stazione appaltante, mediante apposizione di un visto del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore lavori.

La stazione può chiedere all'appaltatore di apportare modifiche al programma dei lavori; in tal caso il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso dalla data della richiesta medesima. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice non si sia pronunciata entro la data prevista per la consegna lavori, il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto del termine di ultimazione. L'amministrazione aggiudicatrice può disporre, mediante ordine di servizio del Responsabile del Procedimento, modifiche o integrazioni al programma dei lavori dell'appaltatore, anche indipendentemente dal cronoprogramma allegato al contratto, purché compatibili con il termine contrattuale e senza alcun compenso o indennizzo per l'appaltatore medesimo, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenza o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla amministrazione aggiudicatrice o soggetti titolari di diritti reali su beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove su campioni, prove di carico, di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'appaltatore deve consegnare alla direzione dei lavori, ogni due mesi, il programma dei lavori aggiornato secondo l'andamento effettivo dei lavori. In ogni caso, il programma è aggiornato in occasione dell'approvazione di varianti che comportino modifica del contratto, fatta salva eventuale dispensa da parte del direttore dei lavori. Se l'appaltatore non adempie a quanto disposto da questo comma, l'amministrazione aggiudicatrice, tenuto conto dell'importanza dell'inadempimento, può sospendere il pagamento degli acconti maturati; inoltre, in caso di ritardo superiore a dieci giorni, l'appaltatore decade dal diritto di avanzare riserve e pretese di sorta relativamente ad eventuali ritardi accumulati fino a quel momento.

Art. 27

INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE

L'appaltatore non può vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori per le seguenti cause:

- a) ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d'appalto;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
- d) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- f) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

- g) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- h) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca;
- i) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- j) ogni altro fatto o circostanza che determinino un ritardo imputabile all'Appaltatore.

Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. Le cause di cui ai commi precedenti non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto.

Art. 28

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, GRAVE IRREGOLARITA' E GRAVE RITARDO

La Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 122, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 può risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che richiede una nuova procedura d'appalto ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023;
- b) quando, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 36/2023, sia stato accertato il superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, il superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La stazione appaltante ai sensi dell'art. 122, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 può risolvere un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V.

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'appaltatore, sono:

- a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi del l'articolo 92 del d. lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
- b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.

Per gli ulteriori casi di risoluzione del contratto si fa riferimento all'art.122 del D.Lgs. n. 36/2023

CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 29

ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs 36/2023, all'appaltatore è concessa un'anticipazione pari al 20% (venti per cento), calcolato sul valore del contratto d'appalto da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, anche nel caso di consegna dei lavori in via d'urgenza.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia di cui al comma precedente è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali, e in tale caso sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 30

PAGAMENTI IN ACCONTO

I pagamenti in acconto saranno corrisposti ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso

d'asta e di tutte le ritenute, raggiunga l'ammontare pari al 20% dell'importo contrattuale, come risultato dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'All. II 14 del D.lgs. 36/2023.

La somma del pagamento in acconto è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione sopra indicata:

- a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo 6 del Capitolato speciale d'Appalto;
- b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo 6 del Capitolato speciale d'Appalto;
- c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostative, in sede di conto finale;
- d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il Direttore Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori che deve recare la dicitura «lavori a tutto il ____» con l'indicazione della data di chiusura.

Il RUP, ai sensi dell'articolo 126 del D.lgs. 36/2023, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni dall'adozione dello stesso. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 125 del D.lgs. 36/2023.

I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

In deroga a quanto sopra previsto, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo di contratto, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente emessi sia inferiore al 0,00% dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun stato di avanzamento. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi del presente Contratto.

Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di lavoro indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo quanto consentito dalle norme vigenti e dal presente capitolato. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note all'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per

l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.

Qualora l'amministrazione aggiudicatrice rilevi l'accertamento del totale o parziale inadempimento nella corresponsione delle retribuzioni e nell'effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, provvede secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. La corresponsione degli acconti è altresì sospesa nei seguenti casi, previo riscontro documentale degli inadempimenti rilevati e contestazione scritta degli stessi:

- per mancata attivazione della polizza di RC all'insorgenza di danni arrecati alle opere preesistenti e a terzi;
- per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture assicurative conseguenti a variante o dalla concessione di proroghe;
- per mancata eliminazione delle conseguenze dannose o mancata effettuazione delle misure provvisoriale disposte dal Direttore dei lavori;
- negli altri casi previsti dal presente capitolato speciale di appalto.

Art. 31

NORME PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI E PER I PAGAMENTI IN ACCONTO

Per il pagamento degli stati di avanzamento lavori, la valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni della descrizione del lavoro e i contenuti degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale.

Il corrispettivo rimane fisso e invariabile; è esclusa qualsiasi richiesta di verifica delle quantità o dei prezzi da parte dei contraenti.

Il compenso per l'esecuzione del lavoro a corpo comprende ogni spesa occorrente per consegnare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'Appalto e secondo gli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

Le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato di avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il Direttore Lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita, ai sensi dell'allegato II.14 al D.lgs. 36/2023.

Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore Lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.

La contabilizzazione dei costi della sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 6 del Capitolato speciale d'Appalto è effettuata a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui ai sensi dell'allegato II.14 al Codice, per l'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al Direttore Lavori. Tuttavia, il Direttore Lavori, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell'opera.

NB.1

In considerazione del fatto che, trattandosi di appalto a corpo, la contabilizzazione consiste in una stima della quota parte percentuale eseguita per ogni categoria di lavori, per assorbire eventuali eccessi nelle stime via via effettuate in corso d'opera sarà effettuato un abbattimento del 5% e pertanto verrà introdotto in contabilità di volta in volta il 95% delle quote stimate in modo che, a lavori ultimati, l'importo contabilizzato per ciascuna categoria non avrà potuto superare il 95% dell'importo forfettario contrattuale; dopo l'ultimazione dei lavori, nell'emettere l'ultimo stato di avanzamento per la liquidazione dell'ultima rata di acconto, verrà contabilizzato il 100% dell'importo sempre che, ovviamente, i corrispondenti lavori siano stati eseguiti e ferme restando le ritenute di legge e quelle previste dal presente C.S.A.

Art. 32

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC) E DURC DI CONGRUITA'

La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo, sono subordinati all'acquisizione del DURC.

L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore e al subappaltatore, anche a titolo di acconto, previa acquisizione del rispettivo documento unico di regolarità contributiva positivo. Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso irregolare il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili, è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante. Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di

regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

- chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione, se non risulta dal DURC, dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità; trattiene un importo, corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo;
- corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
- provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo limitatamente alla eventuale disponibilità residua.

Qualora il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 33

PAGAMENTI A SALDO E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il conto finale dei lavori sarà redatto entro 30 (giorni) giorni dalla ultimazione dei lavori di pertinenza. Entro il centottantesimo giorno successivo all'ultimazione stessa verrà rilasciato il certificato di collaudo provvisorio; detto certificato, assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo. Il pagamento della rata di saldo, con relativo svincolo della garanzia fideiussoria, dovrà avvenire entro trenta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio. La corresponsione della rata di saldo resta altresì subordinata all'esito positivo della pubblicazione degli avvisi ai creditori (ove richiesta) e a che nulla osti nei confronti di eventuali atti legali impeditivi, nonché alla presentazione di garanzia fideiussoria. Se l'amministrazione aggiudicatrice accerta il totale o parziale inadempimento nella corresponsione delle retribuzioni e nell'effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, provvede secondo quanto previsto dalle norme vigenti. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima dell'approvazione del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione).

Le fatture dovranno essere corredate dagli estremi del Contratto (numero e data) e dovranno riportare, oltre alla modalità di pagamento, l'indicazione della denominazione del presente Appalto, il relativo CIG, il CUP e la fonte di finanziamento, nonché le ulteriori indicazioni per la fatturazione che saranno fornite dalla Stazione Appaltante

Art. 34

RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle stesse circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo rispetto al predetto termine di 45 giorni. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora. Non sono dovuti gli interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che sia stato eseguito il pagamento per causa imputabile alla Stazione Appaltante sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora. In nessun caso sono dovuti interessi moratori allorché il pagamento sia stato sospeso per effetto di quanto previsto dalle disposizioni della normativa vigente e del presente capitolato.

Art. 35

RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

Per il pagamento della rata a saldo in ritardo rispetto al termine stabilito dal presente capitolato, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle somme sono dovuti gli interessi di mora. In nessun caso sono dovuti interessi moratori allorché il pagamento sia stato sospeso per effetto di quanto previsto dalle disposizioni della normativa vigente e del presente capitolato.

Art. 36

CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DI CREDITI

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle norme vigenti. L'amministrazione aggiudicatrice non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle lavorazioni che l'appaltatore intende subappaltare.

La cessione dei crediti, ai sensi delle norme vigenti e pertanto qualora il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, è efficace e opponibile all'amministrazione aggiudicatrice qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa. Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all'amministrazione appaltante. Il contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui l'amministrazione ceduta

può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 37

ECCEZIONI E RISERVE DELL'ESECUTORE SUL REGISTRO DI CONTABILITA'

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro. Le riserve a pena di inammissibilità devono essere formulate nel modo e con i contenuti indicati nell'art. 7 comma 2 dell'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

CAPO 5 – CAUZIONI E GARANZIE

Art. 38

GARANZIE DEFINITIVE

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del D. Lgs. 36/2023 per la garanzia provvisoria.

L'appaltatore può richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l'erogazione dell'anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo, ai sensi del comma 9. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o a specifiche situazioni soggettive dell'esecutore dei lavori, la stazione appaltante può opporsi alla sostituzione della garanzia. Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo

certificato.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 36/2023, con il relativo All. II.13. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

L'esecutore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione di cui all'art. 117 comma 10 del D.lgs 36/2023 pari all'importo contrattuale che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La predetta polizza di cui all'art. 117 comma 10 del D.lgs 36/2023 assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla

data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Essendo il valore dell'appalto superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 36/2023, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo stipula, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza contiene la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranza consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale è non inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori stipula altresì per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante. 12. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese

CAPO 6 – VARIAZIONI

Art. 39

ESECUZIONE DEI LAVORI E MODIFICHE AL CONTRATTO

Le variazioni del contratto potranno avvenire solo nei casi e con le modalità stabilite dall'art. 120 del D.lgs n. 36/2023:

- a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione.
- b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti

nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
- 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi

Art. 40

PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI, LAVORI IN ECONOMIA

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale, come determinati ai sensi dell'Art. 3 del presente Capitolato.

Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- a) desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezzario di cui all'art. 41, del D. Lgs. 36/2023 ove esistenti;
- b) raggugliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'impresa affidataria, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

CAPO 7 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41

ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'appaltatore, come disciplinato dall'articolo 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008, deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

- a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle

- denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) il DURC, ai sensi dell'articolo 44 del presente Capitolato;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del D.Lgs. 81/2008, nonché:

- a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all'Art. 37 del presente Capitolato, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'Art. 38 del presente Capitolato;
- b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'Art. 39 del presente Capitolato.

Art. 42

NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE

1. L'appaltatore, anche ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, deve:
 - a) osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; d. osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto rispetto a quanto stabilito all'articolo 35 oppure agli articoli 37, Art. 38, Art. 39 o Art. 40 del presente Capitolato.

Art. 43

PIANI DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni quanto previsto nel PSC redatto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza, determinati all'Art. 3 del presente Capitolato.
2. L'obbligo sancito sopra è altresì esteso:
 - a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
 - b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'Art. 38 del presente Capitolato.
3. Il periodo temporale necessario per adempiere al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all'Art. 17 del presente Capitolato. Inoltre, nelle more degli stessi adempimenti, se i lavori non possono iniziare non decorre il termine per l'inizio dei lavori di cui all'Art. 16 del presente Capitolato e se i lavori non possono utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi degli articoli Art. 19 e Art. 20 del presente Capitolato.

Art. 44

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

1. L'appaltatore può proporre al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più modificazioni o integrazioni al PSC, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente sull'accoglimento o il rigetto delle proposte sopra riportato, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte, nei casi di cui sopra, si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte, nei casi di cui al comma 1, lettera b), si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, altrimenti si intendono rigettate.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 45

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, si riferisce allo specifico cantiere e deve essere aggiornato in corso d'opera ad ogni eventuale mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ciascuna impresa esecutrice redige il proprio POS e, prima di iniziare i lavori, lo trasmette alla Stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore.
3. L'appaltatore è tenuto a coordinare tutte le imprese subappaltatrici operanti in cantiere e ad acquisirne i POS redatti al fine di renderli compatibili tra loro e coerenti con il proprio POS. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, tale obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio.
4. Il POS, ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., non è necessario per gli operatori che effettuano la mera fornitura di materiali o attrezzature; in tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i..

Art. 46

OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere conformi all'allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
4. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza sono parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. L'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per i loro adempimenti in materia di sicurezza.

CAPO 8 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47

SUBAPPALTO

1. Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del D.lgs 36/2023.
2. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
3. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.
4. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio l'obbligo incombe al mandatario. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le imprese

impegnate nell'esecuzione dei lavori.

5. Le disposizioni di cui al presente art. si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consorziali, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.

Art. 48

RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della amministrazione aggiudicatrice per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'amministrazione aggiudicatrice medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danno avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'art.21 del D.Lgs. n.646 del 1982 (delitto sanzionato con reclusione da uno a cinque anni e multa non inferiore a un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in sub-appalto). L'appaltatore deve comunicare alla Compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata la polizza C.A.R., ai fini della validità della copertura assicurativa, la presenza di subappaltatori in cantiere, prima che questi diano inizio alle lavorazioni subappaltate. L'appaltatore è tenuto a dare notizia di tale comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 49

PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

L'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento diretto del subappaltatore, in occasione dello stato di avanzamento e in base a quanto ammesso in contabilità dalla direzione dei lavori. Sugli importi da liquidare al subappaltatore sono operate le ritenute di legge. Le ritenute sono svincolate con il pagamento a saldo del subappaltatore. Sugli importi da liquidare al subappaltatore sono operate le ritenute di legge e quelle previste nel presente capitolato d'appalto. Le ritenute sono svincolate con il pagamento a saldo del subappaltatore. Se l'appaltatore, in corso di esecuzione, comunica alla direzione dei lavori contestazioni in ordine alla regolare esecuzione del subappalto e se le eventuali contestazioni sono accertate dalla direzione dei lavori, l'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della parte non contestata. Non sono opponibili dall'appaltatore altre cause di sospensione del pagamento diretto del subappaltatore. L'importo trattenuto destinato al subappaltatore può essere liquidato previa soluzione delle contestazioni, accertata dalla direzione lavori ed annotata negli atti contabili.

Art. 50

SUBAFFIDAMENTI

L'appaltatore deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto

previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Il regolare pagamento da parte dell'appaltatore delle prestazioni eseguite dai subcontraenti costituisce adempimento contrattuale. Nei contratti di appalto e nelle concessioni di lavori, servizi e forniture, costituisce adempimento contrattuale il regolare pagamento da parte dell'appaltatore o del concessionario delle prestazioni eseguite dai fornitori e dai subcontraenti diversi dai subappaltatori, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e comunicati all'amministrazione aggiudicatrice. Ai fini delle comunicazioni di legge, il fornitore dell'appaltatore o del subappaltatore o il subcontraente dell'appaltatore, come individuati ai sensi del comma precedente, inviano all'amministrazione aggiudicatrice e all'affidatario copia delle fatture inevase. Il responsabile del procedimento invita l'appaltatore o il subappaltatore a comunicare le proprie controdeduzioni o a depositare le fatture quietanzate entro un termine non inferiore a 15 giorni; in tale periodo resta comunque sospeso il pagamento dello stato avanzamento lavori successivo. L'amministrazione aggiudicatrice, decorso inutilmente il termine previsto dal comma precedente, sospende il pagamento dello stato di avanzamento dell'appalto principale o il pagamento del subappalto per una somma corrispondente al doppio dell'importo delle fatture inevase. L'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della somma sospesa di cui al comma precedente solo previa trasmissione delle fatture quietanzate da parte del fornitore o dal subcontraente diverso dal subappaltatore o di specifica liberatoria del medesimo. Ai fini dell'emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo, l'Amministrazione aggiudicatrice verifica l'integrale pagamento delle prestazioni dei subcontraenti, comunicati ai sensi delle norme vigenti, mediante acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori dichiarano di aver provveduto all'integrale pagamento dei subcontraenti. La dichiarazione del subappaltatore viene acquisita dall'appaltatore e trasmessa da questo all'Amministrazione aggiudicatrice prima del pagamento a saldo del subappalto.

CAPO 9 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI

Art. 51

TUTELA DEI LAVORATORI

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori si obbligano ad applicare o far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del settore relativo ai lavori pubblici affidati, vigenti durante il periodo di svolgimento degli stessi, compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l'iscrizione alla Cassa edile competente per territorio. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti. In tema di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore si applica la normativa vigente. Con riferimento ai pagamenti in acconto, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è richiesto per i seguenti soggetti:

- Impresa o ATI appaltatrice; nel caso di A.T.I. il DURC è richiesto nei confronti delle imprese che hanno effettivamente operato nel periodo considerato dal S.A.L.;
- Imprese subappaltatrici che hanno eseguito i lavori in subappalto durante il periodo considerato dal SAL.

Con riferimento al pagamento del saldo, l'amministrazione aggiudicatrice verifica il DURC dell'appaltatore nonché dei soli subappaltatori che hanno concluso i lavori in subappalto successivamente all'ultimo SAL liquidato.

Per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, il DURC deve essere verificato con riferimento alla data finale del periodo di tempo considerato dallo stato di avanzamento; per il pagamento del saldo finale, il DURC deve essere verificato con riferimento alla data ultima effettiva di conclusione dell'opera, comprensiva degli eventuali lavori richiesti dall'organo di collaudo. L'amministrazione aggiudicatrice procede all'acquisizione d'ufficio del DURC e dell'attestazione di regolarità retributiva. A tal fine l'appaltatore è tenuto a fornire, in sede di stipulazione del contratto e in sede esecutiva, informazioni veritiere, tempestive e complete atte a consentire all'amministrazione aggiudicatrice l'ottenimento del predetto documento da parte dei soggetti competenti. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto, ovvero nei confronti dei datori di lavoro con meno di dieci dipendenti. Lo schema della tessera di riconoscimento e le sue modalità di emissione sono allegate al verbale di consegna lavori.

Art. 52

PARI OPPORTUNITA' E INCLUSIONE LAVORATIVA

Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Gli operatori economici di cui al comma precedente sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di

cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali. Il mancato adempimento di quanto previsto nei commi precedenti comporterà l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione e proporzionale all'importo del contratto nei limiti dell'importo complessivo di cui all'art.51 della Legge 29 luglio 2021, n.108, fissate nel bando di gara.

CAPO 10 – CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 53

ACCORDO BONARIO

Ai sensi dell'articolo 210 del D.lgs. 36/2023, le disposizioni del presente articolo relative all'accordo bonario si applicano qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera vari tra il 2 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale.

Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al primo periodo, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% (quindici per cento) dell'importo del contratto.

Art. 54

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Per gli appalti superiori alla soglia comunitaria, il Collegio consultivo tecnico deve essere costituito prima dell'avvio dell'esecuzione e, comunque, non oltre 10 giorni da tale data (comma 5 dell'articolo 2 dell'Allegato V.2 del D.Lgs 36/2023). A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice comunica all'appaltatore il nominativo del componente di propria competenza. Qualora l'appaltatore, a sua volta, non provveda alla comunicazione del nominativo del componente di sua competenza l'amministrazione può rivolgersi al Presidente del Tribunale restando comunque esonerata da qualsivoglia responsabilità o pretesa per la mancata definizione delle controversie e dispute tecniche attraverso il Collegio consultivo tecnico. Se non diversamente ed espressamente comunicato dall'amministrazione aggiudicatrice il collegio è composto da tre membri.

Art. 55

ULTERIORI CAUSE ESPRESSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DISPOSIZIONI OPERATIVE

1. Oltre quanto espressamente previsto dallo Schema di Contratto, sono causa di risoluzione:
 - il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 37 e 39 del presente Capitolato, integranti

- il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
- le azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
 3. Il responsabile unico del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
 4. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
 5. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà di interpellare i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, prevista dall'articolo 124 del D. Lgs. 36/2023.
 6. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La Stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'art. 106 del D. Lgs. 36/2023. e del relativo all. II.13, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
 7. La Stazione appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
 8. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel

termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Art. 56

ESECUZIONE D'UFFICIO

Se per negligenza dell'appaltatore il progresso del lavoro, a giudizio del direttore dei lavori, non assicura il compimento nei tempi fissati dal contratto, l'amministrazione, dopo una formale ingiunzione data senza effetto, può far eseguire tutte le opere o una parte di esse d'ufficio, in economia o per cottimi, a maggiori spese dell'impresa.

CAPO 11 – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 57

ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

Al termine dei lavori e in seguito a comunicazione formale dell'Appaltatore, il Direttore dei Lavori, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore della regolarità dell'opera eseguita, redige il certificato di ultimazione dei lavori. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi di difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, oltre il termine indicato nel certificato di ultimazione, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte dei lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo (o del certificato di regolare esecuzione) da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'art. successivo.

Art. 58

TERMINI PER IL COLLAUDO ED ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE

Nel caso che la legge o l'Amministrazione aggiudicatrice preveda la nomina di un collaudatore in corso d'opera, visite di collaudo in corso d'opera e/o parziali saranno effettuate anche durante l'esecuzione dei lavori. Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all'atto della visita di collaudo, l'appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo. Il certificato di collaudo non potrà essere rilasciato prima che l'appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo

necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento. Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale dell'amministrazione aggiudicatrice per accertare l'intervenuta eliminazione dei difetti e delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'appaltatore. Entro il centottantesimo giorno successivo all'ultimazione stessa verrà rilasciato il certificato di collaudo provvisorio; detto certificato, assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Art. 59

PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere realizzate, alle condizioni previste dalla legge e dal contratto di appalto. Se l'amministrazione aggiudicatrice si avvale di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può richiedere che sia redatto verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. La presa di possesso da parte della amministrazione aggiudicatrice avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. Se l'amministrazione aggiudicatrice non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato Speciale. L'amministrazione aggiudicatrice può disporre lo sgombero in maniera tempestiva del suolo pubblico e di uso pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, mediante ordine di servizio del responsabile del procedimento, su richiesta del Direttore dei Lavori, per necessità inerenti all'agibilità dell'opera. Lo sgombero avviene previa ricognizione da parte della Direzione Lavori e dell'organo di collaudo, se costituito, per garantire la sicurezza e l'agibilità dei luoghi, pur restando a completo carico dell'Impresa la manutenzione dell'opera.

CAPO 12 – NORME FINALI

Art. 60

QUALITA' E ACCETTAZIONE DI MATERIALI IN GENERE

I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla direzione Lavori, anche in seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa

impresa. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizione comunitarie (dell'Unione Europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possono dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere. Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessità, almeno 60 giorni prima del loro utilizzo, l'appaltatore presenta alla Direzione dei Lavori, per l'approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l'opera oggetto dell'appalto. L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

Art. 61

ONERI RICOMPRESI NELL'APPALTO

Si specifica che, anche laddove ciò non si evinca esplicitamente dai singoli disciplinari delle varie sezioni muraria e impiantistiche o dagli altri elaborati progettuali in genere, si intendono comunque compresi e compensati nei prezzi unitari offerti i seguenti oneri:

- allestimento del cantiere completo di servizi igienici, locali riposo/refettorio e locali spogliatoio a disposizione delle maestranze ecc., il tutto debitamente perimetrato a norma di legge;
- l'occupazione di suolo pubblico;
- mezzi d'opera in genere, puntellamenti, sbadacchiature e simili, da allestire a norma di legge secondo necessità;
- manovalanza, manodopera specializzata e assistenza tecnica, nonché tutte le opere murarie di qualsiasi genere connesse con l'esecuzione degli impianti (apertura e chiusura tracce, sfondi anche su c.a., forature e altre predisposizioni su controsoffitti, basamenti, ecc.);
- sostegni e staffaggi di qualsiasi genere per il fissaggio a soffitto o a muro di canali, tubazioni, cavi, apparecchiature, corpi illuminanti e quant'altro il tutto nel rispetto della normativa sismica;
- coordinamento dell'esecuzione degli impianti con quella delle opere murarie e delle distinte sezioni impiantistiche tra di loro, essendo da escludere qualsiasi compenso aggiuntivo per gli oneri derivanti dalla necessità di alternare la progressione delle varie categorie di lavoro, di eseguire reciproche predisposizioni e simili, essendo in particolare da escludere ogni cointeressamento della S.A. nella redistribuzione degli oneri generali tra le varie sezioni muraria e impiantistiche;
- apposizione di idonei prodotti certificati in corrispondenza degli attraversamenti di pareti tagliafuoco con gli impianti in modo da ripristinare la separazione prevista (di norma almeno REI 120);
- posa in opera di idonei isolanti e sigillanti compresi gli eventuali accessori di completamento per garantire l'eliminazione di ponti termici ed acustici nelle chiusure orizzontali e verticali sia interne che esterne.

Art. 62

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore deve provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del proprio titolare o di un suo rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza; deve impiegare materiale di buona qualità ed eseguire le opere a regola d'arte, secondo i requisiti richiesti; deve eseguire direttamente i lavori principali, adottando impianti e attrezzature adeguate: qualora faccia ricorso a ditte specializzate per opere minori particolari, egli risponde direttamente della buona e regolare esecuzione dei lavori. E' obbligo dell'appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l'incolumità delle persone. L'Appaltatore risponde totalmente e incondizionatamente della stabilità dell'opera sia civilmente sia penalmente tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi, sia l'Amministrazione che la Direzione dei Lavori; egli risponde pure di tutte le opere da esso eseguite o fornite sia rispetto alla stabilità, alla rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette e non addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni che potessero derivare alle parti di costruzioni già eseguite o di terzi o a beni di terzi ivi comprese le aree oggetto di occupazioni temporanee. Qualunque danno o ammenda derivante dall'esecuzione delle opere appaltate sarà perciò a carico dell'Appaltatore.

Oltre agli oneri generali prescritti dalla legge e a quelli particolari inerenti alle singole operazioni, da eseguirsi in base al presente Capitolato, sono a totale ed esclusivo carico e spese dell'Appaltatore e compresi nel corrispettivo di appalto i seguenti ONERI O OBBLIGHI:

- A. l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'apprestamento del cantiere, se non già previste nel piano di sicurezza e di coordinamento, quali:
- protezione e recinzione in genere, atte a impedire un facile accesso agli estranei;
 - passaggi e allacciamenti stradali provvisori, ma in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate ad accedervi;
 - baraccamenti per il ricovero degli operai con i rispettivi spogliatoi e servizi igienico-sanitari,
 - tettoie per il deposito di materiali
 - uffici di cantiere dell'Impresa stessa
 - allestimento di idoneo locale **ufficio ad esclusivo uso della Direzione Lavori**, debitamente attrezzato con luce, prese elettriche, idoneo sistema di riscaldamento per la stagione invernale, arredo (tavoli, sedie, scaffalature, ecc.) di dimensioni minime 9 mq.; comprese le spese di esercizio, la pulizia e la manutenzione;
 - allacciamenti provvisori di acqua, di luce elettrica e di forza motrice, canalizzazioni e simili necessari per il funzionamento del cantiere, e le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai sopraddetti servizi;
 - la fornitura di tutte i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti, ecc., necessari per l'esecuzione dei lavori, manutenzione segnaletica e sicurezza del lavoro;
 - l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque presenti o passanti dal luogo di lavoro e per evitare

danni ai beni pubblici o di interesse pubblico e privato;

- l'osservanza delle norme emanate in materia di sicurezza e di salute da osservare nei luoghi di lavoro e/o nei cantieri temporanei o mobili;
- B. l'installazione e l'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati per il funzionamento con efficienza e modernità del cantiere, il quale dovrà essere attrezzato con impianti e macchinari in numero e potenzialità tali per una corretta, buona e tempestiva esecuzione delle opere appaltate con risultati efficaci; la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza della viabilità stradale; tali mezzi sono comunque soggetti, prima dell'uso, al preventivo benessere della Direzione Lavori;
- C. la prestazione gratuita degli strumenti occorrenti e di personale esperto per effettuare: tracciamenti; picchettazioni; apposizione di capisaldi; livellazioni; misurazioni; rilevamenti; verifiche; saggi; accertamenti dei lavori relativi alle operazioni di consegna; attività di supporto alle operazioni di misurazione per la contabilità e di collaudo;
- D. la fornitura di **fotografie digitali delle opere in corso**, in numero e definizione idonea a documentare tutte le lavorazioni realizzate, fermo restando ulteriori e specifiche richieste che potranno essere avanzate dalla Direzione Lavori;
- E. effettuare a proprie spese, nel corso dell'esecuzione dei lavori, le indagini di controllo e verifica che la Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo, se costituito, riterranno necessarie, anche ai sensi del D.M. 11 marzo 1988 e s.m., nonché a controllo dei materiali impiegati o da impiegarsi (acciaio, leganti e conglomerati cementizi e bituminosi, miscele inerti e quanto altro aggiudicato opportuno dalla Direzione Lavori). La Direzione Lavori o l'organo di collaudo possono stabilire che talune prove siano effettuate avvalendosi di Istituti e Laboratori di prova, ufficialmente riconosciuti, con oneri a carico dell'appaltatore;
- F. la custodia e la sorveglianza diurna e notturna del cantiere di lavoro, dei materiali e dei mezzi d'opera, anche in periodo di sospensione dei lavori e nei giorni di sosta dei lavori per festività, con il personale necessario; ogni responsabilità per sottrazioni o danni, che comunque si verificassero (anche in periodo di sospensione dei lavori), per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati e posti in opera o comunque presenti in cantiere resta a carico dell'appaltatore fino alla ultimazione dei lavori. L'appaltatore è obbligato a sostituire, a sua cura e spese, i materiali sottratti, danneggiati e ad eseguire la riparazione conseguente. In particolare per le pavimentazioni bituminose e cementizie e per i giunti di dilatazione, l'Appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione, fino ad approvazione del collaudo (o del certificato di regolare esecuzione), rispettando tutte le precauzioni necessarie per non intralciare o rendere pericoloso il traffico, rimanendo comunque tenuto all'osservanza delle norme di legge sulla circolazione e l'incolumità pubblica, addossandosi ogni responsabilità sia civile che penale. La manutenzione importa l'obbligo della conservazione della pavimentazione (e quindi degli elementi che ne fanno parte integrante, tipo i giunti di dilatazione) in ottima efficienza, assicurando alla stessa la completa regolarità della sagoma tanto in senso longitudinale quanto in quello trasversale. Gli interventi di manutenzione dovranno essere immediati, a semplice richiesta verbale della Direzione Lavori, la quale, in caso di mancato adempimento entro 48 ore dall'invito scritto si riserva di provvedere d'ufficio addebitando

all'Appaltatore la spesa sostenuta e gli eventuali danni subiti; per ragioni particolari di stagione o per altre cause potranno essere tollerati provvedimenti di carattere provvisorio, procedendo poi appena possibile alla sistemazione definitiva;

- G. la fornitura ed il mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione installata e/o consegnata mediante verbale, per tutto il periodo di durata dei lavori, in conformità alle disposizioni vigenti, intendendo compresi, se del caso, anche gli eventuali impianti semaforici e/o altre segnalazioni luminose richieste dalla stazione appaltante, salvo diversa espressa previsione. L'Amministrazione pertanto rimane sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni alle persone e alle cose, derivanti da deficienze in materia. Soltanto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di carattere eccezionale non ricorrente, l'Amministrazione provvederà anche al mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione installata;
- H. la protezione delle opere: l'appaltatore dovrà provvedere all'idonea protezione dagli agenti atmosferici, anche mediante capannoni, di quei lavori le cui operazioni dovranno essere eseguite all'asciutto e/o al riparo e all'adozione di ogni provvedimento necessario per evitare di pregiudicare il risultato e l'efficacia di dette operazioni, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo del risarcimento di eventuali danni conseguenti a mancato o insufficiente rispetto della presente prescrizione;
- I. provvedere alla Direzione del cantiere: l'appaltatore dovrà affidare, per tutta la durata dei lavori, la direzione del cantiere ad un tecnico abilitato iscritto agli albi professionali, e dovrà altresì assumere tecnici esperti ed idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerità secondo le direttive dell'Ufficio Dirigente. L'appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del Direttore del cantiere e l'accettazione di questi; dovrà inoltre comunicare per iscritto alla amministrazione aggiudicatrice ogni sostituzione che si dovesse verificare. Inoltre l'appaltatore è tenuto a specificare se il Direttore di cantiere svolge anche le mansioni di Responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81 del 2008 ovvero, se tale compito è stato affidato ad un soggetto distinto, l'appaltatore ha l'obbligo di comunicarne il nominativo nonché l'accettazione per iscritto da parte dello stesso affidatario;
- J. l'osservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali ed il provvedere a tutti gli adempimenti e relativi oneri nei confronti delle Autorità Amministrative (ivi compresa l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici), Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, come ad esempio V.V.F., Ministero degli Interni, Uffici Comunali e Prefettizi, UTIF, CEI, SIT, ENEL, TELECOM (o altri concessionari di telefonia), ISPELSS, Aziende Erogatrici ecc.. L'appaltatore è tenuto, a proprie spese, ad adeguarsi alle prescrizioni imposte dai predetti Enti nonché ad adottare tutti gli accorgimenti necessari e conseguenti;
- K. ottenere, a propria cura e spese, tutte le autorizzazioni, permessi, verifiche e collaudi necessari, da parte degli Enti preposti (INAIL, ISPESSL, ENEL, TELECOM, ecc.) relativamente agli impianti elevatori, centrali tecnologiche, cabine elettriche ecc.
- L. denunciare all'Ente appaltante, alla Soprintendenza competente le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490. L'Ente appaltante ha soltanto la figura di scopritore, nei confronti dello Stato, coi connessi diritti e obblighi. L'Appaltatore dovrà provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente

- autorità, al loro prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele e alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza competente ne avrà autorizzato il trasporto;
- M. fornire alla Direzione Lavori e al coordinatore per l'esecuzione in forma scritta tutte le indicazioni e prescrizioni necessarie all'uso ed alla manutenzione dell'opera e in particolare tutte le informazioni per adeguare il fascicolo delle manutenzioni, durante la realizzazione dell'opera;
- N. assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati e comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo a sue spese con opere provvisoriale e con le prescritte segnalazioni, oppure studiando con la Direzione dei Lavori eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti;
- O. assicurare in ogni momento l'esercizio della strada nei tratti della medesima interessati dalla sistemazione in sede;
- P. osservare le norme in applicazione della legge sulla Polizia mineraria, nonché ad osservare tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso delle mine, senza possibilità di chiedere alla amministrazione aggiudicatrice indennizzi o maggiori compensi, anche qualora ciò incida sulla programmazione dei lavori e sulla organizzazione e produttività del cantiere;
- Q. espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private, diverse o maggiori rispetto a quelle previste nel progetto allegato al contratto, occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori.

Resta altresì contrattualmente stabilito che:

- a) Non verrà accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei lavori. Sono perciò a carico esclusivo dell'Appaltatore sia i lavori occorrenti per rimuovere il corroso da invasione di acque provocate dall'Appaltatore sia per riparare guasti imputabili a negligenze dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere che non abbiano osservato le regole d'arte e le prescrizioni della Direzione Lavori. Nessun compenso è dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio. Nessun indennizzo o maggiore compenso sarà riconosciuto all'appaltatore per scoscendimenti, le solcature e altri guasti alle scarpe degli scavi e dei rilevati, gli interramenti degli scavi stessi e delle cunette, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità. Pertanto l'appaltatore dovrà provvedere in ogni caso alle riparazioni ed alle attività di ripristino conseguenti ai predetti eventi, a sua cura e spese. Gli eventuali danni di forza maggiore saranno riconosciuti nei limiti e nei termini di legge sempreché gli stessi siano stati tempestivamente denunciati, sotto pena di decadenza, entro e non oltre tre giorni dall'avvenimento.
- b) L'appaltatore è obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima della messa in esercizio dell'opera. L'appaltatore è anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sull'area oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che l'amministrazione, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa dello stesso appaltatore.
- c) L'appaltatore deve apprestare, nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali ad uso alloggio ed ufficio del personale di direzione ed assistenza, completamente arredati, illuminati ed eventualmente

riscaldati a seconda delle richieste che saranno fatte dalla Direzione dei Lavori, nonché, durante i sopralluoghi di cantiere da parte delle persone autorizzate, provvedere a fornire i dispositivi antinfortunistici di protezione individuale. L'appaltatore deve altresì provvedere alla fornitura dell'acqua potabile agli operai ed alla installazione degli apprestamenti igienici, di ricovero od altro per gli operai stessi.

- d) E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di servirsi dell'opera di personale della Stazione appaltante.
- e) L'appaltatore è obbligato a collocare le **tabelle indicative del cantiere** entro 5 gg. dalla data del verbale di consegna. Tali tabelle, di dimensioni non inferiori a 1,00 x 2,00 m, dovranno essere collocate in sito ben visibile. Per il contenuto di detta tabella si rimanda alle norme del Regolamento Edilizio del comune ove ha sede il cantiere. La stessa dovrà essere conforme all'art. 30 del regolamento del Codice della Strada.
- f) Se previsto tra i lavori oggetto del presente appalto l'appaltatore si obbliga a procedere - prima dell'inizio dei lavori e durante lo svolgimento di essi e a mezzo di Ditta specializzata, ed all'uopo autorizzata dalle competenti Autorità - alla bonifica, sia superficiale che profonda, dell'intera zona sulla quale si svolgono i lavori ad essa affidati, sino ai confini dei terreni espropriati dall'Amministrazione, per rintracciare e rimuovere ordigni ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l'incolumità di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza, alla loro direzione. Pertanto l'Impresa esecutrice sarà responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompleta o poco diligente bonifica, rimanendone invece sollevata in tutti i casi l'Amministrazione. Resta inteso che l'attività di cui alla presente lettera non costituisce subappalto.
- g) L'appaltatore è obbligato a richiedere l'assistenza delle società di gestione e/o proprietarie dei sottoservizi qualora fossero interrati nella zona interessata dai lavori e dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dalle predette Società affinché siano evitati danneggiamenti, senza per questo avanzare richieste di indennizzi o di ulteriori compensi, anche qualora ciò incida sulla programmazione dei lavori e sulla organizzazione e produttività del cantiere.
- h) L'appaltatore è obbligato al mantenimento del transito sulle vie pubbliche e private interessate alle lavorazioni, nonché al mantenimento degli scoli delle acque e delle canalizzazioni esistenti.
- i) L'appaltatore è obbligato, a fine lavori, a ripristinare a sua cura e spese i cippi, eventualmente rimossi e/o danneggiati che delimitano l'area ricevuta in consegna dalla amministrazione aggiudicatrice per la realizzazione dell'opera. .
- j) L'appaltatore è tenuto alla custodia e buona conservazione delle opere fino a collaudo ultimato.
- k) L'appaltatore è obbligato alla tempestiva presentazione all'approvazione della D.L. dei **calcoli statici e disegni esecutivi dei sistemi costruttivi adottati** anche in relazione ad aspetti costruttivi di dettaglio, redatti e firmati da tecnico abilitato iscritto agli albi professionali e all'eventuale deposito degli stessi ai sensi della normativa sismica relativamente a:
- eventuali strutture prefabbricate, con contestuale verifica ed eventuale modifica delle fondazioni previste in progetto, con la precisazione che eventuali maggiori oneri per la realizzazione delle strutture di fondazione sono anch'essi a carico dell'appaltatore;
 - opere in c.a.p. (solai e simili);
 - carpenterie metalliche;

- eventuali strutture di facciata (facciate continue, facciate ventilate e simili);
 - sistemi di fissaggio ai solai delle linee vita (UNI EN 795, classe C) e degli ancoraggi (UNI EN 795 classe A1) previsti per la protezione delle cadute dall'alto;
 - ancoraggi antisismici di elementi non strutturali quali controsoffitti, apparati e attrezzature impiantistiche, canalizzazioni, tubazioni, compresi i sistemi antiribaltamento dei tamponamenti e tramezzature
- l) L'appaltatore è obbligato a sostenere tutte le spese per le **operazioni del collaudo statico**, con esclusione delle competenze spettanti al collaudatore statico che sono a carico dell'amministrazione, tra cui:
- prove di laboratorio sui prelievi di calcestruzzo e d'acciaio impiegati nella costruzione dell'opera (i prelievi saranno comunque effettuati dal personale dell'Ufficio Direzione Lavori, al quale l'Impresa è tenuta a fornire tutta la necessaria collaborazione ed assistenza);
 - prove di carico sui pali;
 - prove di carico sui solai;
 - ulteriori prove richieste dal collaudatore ai sensi delle norme vigenti
- m) L'appaltatore deve adottare nell'esecuzione dei lavori, tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'appaltatore, restandone sollevata l'amministrazione ed il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza.
- n) L'appaltatore è obbligato a consegnare a fine lavori i documenti necessari **all'aggiornamento ed integrazione del piano di manutenzione**, quali manuali d'uso e di manutenzione di tutte le apparecchiature, infissi e altri materiali di finitura effettivamente installati, nonché degli elementi strutturali per l'aggiornamento del piano di manutenzione delle strutture;
- o) L'appaltatore è obbligato a consegnare alla D.L., a fine lavori, la **documentazione relativa a tutti gli elementi posti in opera che abbiano significato agli effetti della prevenzione incendi** (ovvero di prestabilite caratteristiche di resistenza e/o reazione al fuoco), per i quali dovranno essere consegnate le certificazioni valide ai sensi di legge (in particolare per le opere finite, ad es. pareti o solai tagliafuoco, comprensivi di porte, serrande, manicotti ecc., l'Impresa dovrà produrre la certificazione attestante la resistenza al fuoco complessiva redatta da un tecnico abilitato iscritto negli appositi albi ministeriali di cui alla L. 818/84 e provvedimenti successivi);
- p) L'appaltatore deve produrre, dopo la fine lavori, i **disegni "as built" dell'opera realizzata** nonché gli ulteriori elaborati progettuali aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, previa approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro, al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile. La mancata produzione dei predetti elaborati sospende la liquidazione del saldo;
- q) L'appaltatore deve provvedere a fine lavori al rilascio della **dichiarazione di conformità degli impianti** ex-D.M. 37/2008, previa effettuazione delle verifiche previste dalla legislazione vigente,

comprese quelle della funzionalità dell'impianto;

- r) L'appaltatore dovrà consentire l'uso anticipato di quelle opere che venissero richieste dalla Stazione Appaltante, senza che abbia perciò a prendere speciali compensi (l'appaltatore potrà però richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito da possibili danni che potessero derivarne);
- s) L'appaltatore dovrà provvedere allo sgombero entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori e conseguente ripristino delle aree e dei locali comunque occupati.

Tutti gli oneri specificati nei precedenti commi si intendono compensati nel prezzo contrattuale.

Art. 63

CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO E DELLE CONDIZIONI LOCALI

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata l'Appaltatore, in conformità di quanto dichiarato espressamente in sede di gara, conferma:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo delle strutture e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità;
- di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza dei calcoli posti a base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;
- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolar indennità, oltre al corrispettivo dei lavori di contratto;
- di essere a perfetta conoscenza non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma anche di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la natura del suolo e del sottosuolo, la viabilità e gli accessi, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che occorra per l'esecuzione dei lavori, sia che debba essere allontanata), l'esistenza di adatti scarichi a rifiuto ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possono aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere i lavori alle condizioni di offerta.

È altresì sottinteso che l'Appaltatore si è reso conto, prima dell'offerta, di tutti i fatti che possono influire sugli oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo. Resta per tanto esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto dall'Impresa a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni di forza maggiore.

Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall'Appaltatore per proprie esigenze organizzative e di cantiere

devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione del Direttore lavori, secondo quanto già precisato nei precedenti articoli. Sono invece a carico dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri inerenti, connessi o dipendenti in relazione agli adempimenti cui è tenuto secondo quanto previsto nel presente e nel successivo articolo, ivi compresi l'esecuzione di prove in laboratorio o in cantiere e la messa a disposizione di mano d'opera, apparecchiature e materiali per le prove di carico e le prove sugli impianti disposte dal Direttore dei lavori e dal Collaudatore.

Art. 64

CAMPIONATURE E PROVE TECNICHE

Per quanto attiene "accettazione, qualità ed impiego dei materiali", costituisce onere a carico dell'Appaltatore, perché compensato nel corrispettivo d'appalto e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestività, di propria iniziativa o, in difetto, su sollecitazione della Direzione dei lavori, alla preventiva campionatura di materiali, semilavorati, componenti e impianti, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuare caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle prescrizioni contrattuali e integrata, ove necessario, dai rispettivi calcoli giustificativi, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione dei lavori, mediante apposito ordine di servizio. I campioni e le relative documentazioni accettati e, ove del caso, controfirmati dal Direttore dei lavori e dal rappresentante dell'Appaltatore, devono essere conservati fino a collaudo da parte dell'Appaltatore medesimo. Sono a carico dell'Appaltatore, le prove ed analisi, che la direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre per stabilire l'idoneità di materiali o componenti anche ai fini dell'applicazione dei CAM (criteri ambientali minimi). Per dette prove la direzione lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale. È altresì a carico dell'Appaltatore la fornitura di apparecchiature, materiali attrezzature necessari per l'esecuzione delle prove, in sito o in laboratorio, richieste dalla Direzione dei lavori e/o dall'organo di collaudo in corso d'opera per l'accertamento del collaudo statico, della tenuta delle reti, della sicurezza e della efficienza degli impianti, del rispetto dei CAM (criteri ambientali minimi).

Art. 65

SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (per occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori, non previsti in contratto;
- d) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto e degli

atti connessi, compresi il collaudo, gli accordi bonari e le eventuali transazioni.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente, o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto d'appalto. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

TITOLO II – PARTE TECNICA

Art. 66

RINVIO

Si rimanda alle specifiche tecniche allegate.

Art. 67

ALLEGATI

Gli allegati sottoindicati, relativi al presente capitolato, sono i seguenti:

- BIMMS (LINEE GUIDA PROCESSO BIM) il quale comprende i seguenti elaborati:
- ADD2023-ADD-METHODSTP-XX-MS-Z-G00001 – (4.1.1 - ADD2023-ADD-METHODSTP-XX-MS-Z-G00001)
- ALLEGATO A_ProprietàModello – (4.1.2. - ALLEGATO A_ProprietàModello)
- ALLEGATO B_ProprietàACDat – (4.1.3_ ALLEGATO B_ProprietàACDat)
- ALLEGATO C_ProprietàElementiOggettiVegetazione –
(4.1.4_ ALLEGATO C_ProprietàElementiOggettiVegetazione)
- ALLEGATO D_CodificaElemento – (4.1.5. - ALLEGATO D_CodificaElemento)
- ALLEGATO E_CodificaSpazi – (4.1.6. - ALLEGATO E_CodificaSpazi)
- ALLEGATO F_DestinazioniUso – (4.1.7. - ALLEGATO F_DestinazioniUso)
- ALLEGATO G_AutorizzazioniUpDATE – (4.1.8_ ALLEGATO G_AutorizzazioniUpDATE)
- MCD0014-ADD-SPECIFOGI-XX-SO-Z-G00001 – (4.1.9_ MCD0014-ADD-SPECIFOGI-XX-SO-Z-G00001)
- MCD0014-ADD-SPECIFCOS-XX-SM-Z-A00001 – (4.1.10_ MCD0014-ADD-SPECIFCOS-XX-SM-Z-A00001)